

COMUNICATO STAMPA

La Corte Costituzionale si pronuncia a favore della ricostruzione

Ribadito l'obbligo per le flotte pubbliche di usare pneumatici ricostruiti

La Corte Costituzionale ha emanato una sentenza di grande rilievo per la tutela ambientale. La legge Finanziaria per il 2002 con il comma 14 dell'articolo 52 dispone che per finalità di tutela ambientale "le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali" riservino "una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale". La motivazione della norma, afferma l'Associazione Italiana Ricostruttori di Pneumatici (Airp) che da la notizia, è evidente in quanto la ricostruzione, restituendo al loro impiego i pneumatici usati ancora idonei a ricevere un nuovo battistrada, rallenta fortemente lo smaltimento delle carcasse, e quindi la formazione dei rifiuti.

La regione Emilia Romagna, nel febbraio 2002, principalmente per questioni relative alla suddivisione delle competenze tra Stato e Regione, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. La Consulta, nel ribadire la potestà dello Stato di legiferare in materia ambientale, si è espressa in modo molto favorevole nei confronti dell'attività di ricostruzione. Tra l'altro, nella sentenza si legge che "è evidente la valenza ecologica dell'attività di ricostruzione dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime, tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare un'utile risorsa con conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre – continua la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale – i processi di ricostruzione delle gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, anche sotto il profilo della sicurezza del prodotto, come si può desumere dalle decisioni del Consiglio 2001/507/CE e 2001/509/CE del 26 giugno 2001 concernenti l'adesione della Comunità europea ai regolamenti nn. 108 e 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi. Sotto tutti questi aspetti – conclude la Corte – risulta quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che appunto mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l'inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall'accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati e proprio in ragione di ciò, il censurato articolo 52, comma 14, della legge n. 448 del 2001, deve considerarsi esplicitazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione".

La norma dunque resta in vigore e l'Airp auspica che tutti coloro che sono tenuti a rispettarla e a farla rispettare lo facciano.

Bologna, 29 settembre 2004

AIRP